

Motivi e principali argomenti:

violazione del divieto di discriminazione:

- a) poiché il regolamento (CE) n. 1415/2004, impugnato con il presente ricorso, è una norma di attuazione del regolamento (CE) n. 1954/2003, in concreto dei suoi artt. 3 e 6, relativi allo sforzo di pesca annuo massimo per ogni Stato membro e per ogni zona e attività di pesca di cui alle disposizioni citate, regolamento impugnato dal Regno di Spagna (causa C-36/04), in quanto sono utilizzati come periodo di riferimento gli anni 1998-2002, il che implica una discriminazione della flotta spagnola in ragione della nazionalità, poiché nei detti anni, ai sensi delle disposizioni di cui all'Atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee e ai regolamenti (CE) nn. 685/95 e 2027/95, la flotta spagnola disponeva di accesso limitato alle zone CIEM V b, VI, VII y VIII a, b, d ed e.
- b) poiché l'istituzione della zona sensibile di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1954/2003, attuato dal regolamento (CE) n. 1415/2004, impugnato nel caso di specie, è anch'essa discriminatoria per la flotta spagnola, in considerazione del fatto che la nuova zona sensibile coincide in parte con il cosiddetto «Irish Box», in cui la flotta spagnola era soggetta a restrizioni conformemente al Trattato di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese.

sviamento di potere:

poiché la protezione della zona sensibile disciplinata dall'art. 6 del regolamento (CE) n. 1954/2003, attuato dal regolamento (CE) n. 1415/2004, impugnato nel caso di specie, si sarebbe dovuta ottenere applicando le procedure previste dal regolamento (CE) n. 850/1998, che istituisce misure tecniche per la protezione del novellame e riguarda tutte le zone per cui sia stato dimostrato scientificamente che esse soddisfacevano la detta condizione.

<sup>(1)</sup> GU L 258 del 5 agosto 2004, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 289 del 7 novembre 2003, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 261 del 20 ottobre 1993, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 71 del 31 marzo 1995, pag. 5.

<sup>(5)</sup> GU L 199 del 24 agosto 1995, pag. 1.

### **Cancellazione dal ruolo delle cause riunite C-451/02 e C-452/02 <sup>(1)</sup>**

(2004/C 300/71)

Con ordinanza 27 luglio 2004 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo delle cause riunite C-451/02 e C-452/02 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesfinanzhof): Hauptzollamt Bremen contro Joh. C. Henschen GmbH & Co. KG (causa C-451/02) e ITG GmbH Internationale Spedition (causa C-452/02).

<sup>(1)</sup> GU C 55 dell'8.3.2003.

### **Cancellazione dal ruolo della causa C-237/03 <sup>(1)</sup>**

(2004/C 300/72)

Con ordinanza 22 luglio 2004 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-237/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal d'instance de Roubaix): SA Banque Sofinco contro Daniel Djemoui, Carole Djemoui.

<sup>(1)</sup> GU C 184 del 2.8.2003.

### **Cancellazione dal ruolo della causa C-256/03 <sup>(1)</sup>**

(2004/C 300/73)

Con ordinanza 25 agosto 2004 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-256/03: Commissione delle Comunità europee contro Irlanda.

<sup>(1)</sup> GU C 184 del 2.8.2003.